



Disegno di Legge
**“Deleghe al Governo per il sostegno e la
valorizzazione della famiglia”**
Atto n° 2561

Memoria di Assindatcolf

Associazione Sindacale Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico

27 Ottobre 2020

CAMERA DEI DEPUTATI - XII Commissione Affari Sociali

**Associazione Sindacale Nazionale
dei Datori di Lavoro Domestico**
Sede Nazionale
Via Principessa Clotilde, 2 - 00196 Roma
www.assindatcolf.it

Tel. +39 06 32650284 - +39 06 32650952
Fax +39 06 32650503
N. Verde 800.162.261
E-mail: nazionale@assindatcolf.it
C.F. 96183590585

Considerazioni generali

Assindatcolf, Associazione Sindacale Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico aderente Confedilizia e componente Fidaldo, valuta molto positivamente il Disegno di Legge in oggetto, meglio conosciuto come ‘Family Act’: il primo grande tentativo di riforma strutturale del sistema del welfare italiano. Un provvedimento tanto atteso quanto ormai indispensabile, soprattutto alla luce delle criticità emerse come diretta conseguenza della pandemia da Covid-19. Criticità ma anche punti di forza: riteniamo, infatti, che l’emergenza sanitaria ed economica che viviamo da marzo scorso abbia, allo stesso modo, messo in luce anche il valore aggiunto che alcuni comparti possono rappresentare, *in primis* quello di cui oggi ci facciamo portavoce, ovvero il settore del lavoro domestico. Un sistema atipico e totalmente autogestito, fatto di famiglie (circa 2 milioni) e di lavoratori (2 milioni tra regolari e non) quali colf che si prendono cura della casa quando si è a lavoro, baby sitter e badanti a cui affidiamo figli piccoli e genitori anziani anche non autosufficienti. Un welfare ‘fai da te’ senza il quale, indubbiamente, il sistema statale, già insufficiente, nella fase emergenziale non avrebbe retto e che per questo ha bisogno di essere sostenuto strutturalmente, al di là della logica dei bonus *una tantum*.

Alla luce di questa doverosa premessa, la nostra attenzione si concentrerà prevalentemente sull’Articolo n° 3 (Delega al Governo per il riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli) e sull’Articolo n° 5 (Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile e l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro), poiché chiamano direttamente in causa il comparto del lavoro domestico, a nostro avviso oggi l’unico vero strumento flessibile a disposizione delle famiglie in grado di offrire sostegno alla genitorialità, alla natalità (aggregando l’‘inverno demografico’ così il Ddl in oggetto

cupamente definisce la tendenza alla denatalità), garantendo al contempo l'occupazione femminile, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la parità di genere.

Considerazioni sull'articolato

Articolo n°1 “Deleghe al Governo: oggetto e principi e criteri direttivi generali”

- Comma 2, lettera a) “Assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico”.

Alla luce di quanto sopra stabilito riteniamo necessario introdurre un meccanismo più restrittivo che prenda in considerazione anche la posizione del contribuente, la denuncia dei redditi, lo stato lavorativo.

- Comma 2, lettera d) “Prevedere l'introduzione di misure organizzative di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'individuazione dei servizi offerti e l'accesso delle famiglie ai medesimi”.

Lo riteniamo un elemento molto interessante soprattutto in considerazione della nostra conoscenza del cosiddetto ‘modello francese’, dello strumento dei CESU ma anche dei Pajemploi: una piattaforma sulla quale accreditare gli assegni e i bonus fiscali ed anche effettuare tutti i pagamenti di beni e servizi ammessi.

Articolo n° 2 “Delega al Governo per l'istituzione dell'assegno universale e per il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico”

- Comma 2, lettera c) “L'assegno universale è attribuito mensilmente mediante la

corresponsione diretta di una somma di denaro ovvero mediante il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti di imposta”.

Assindatcolf è contraria all’attribuzione diretta di una somma di denaro o alla concessione di un credito di imposta. Favorire un siffatto meccanismo significherebbe rinunciare fin dal principio a combattere un malcostume molto diffuso nel nostro Paese, fanalino di coda in alcuni settori (tra cui quello domestico) per lavoro irregolare. Ma non solo: nella lunga ‘lista’ di attività non in regola dal punto di vista fiscale non è raro trovare strutture scolastiche private, o RSA, solo per citarne alcune che hanno a che fare con il welfare. L’erogazione diretta dell’assegno unico non solo non ferma questa piaga sociale ma, al contempo, rappresenta una contraddizione in termini del principio della trasparenza e della tracciabilità (peraltro produttivi di ulteriore beneficio dal 1° di dicembre: 10% sino ad un massimo di 3.000 euro/anno per pagamenti elettronici come previsto nella legge di bilancio in vigore).

Articolo n° 3 “Delega al Governo per il riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli”

- Comma 2, Lettera a): “Razionalizzare il sistema dei benefici fiscali relativi ai figli a carico, introducendo altresì nuove agevolazioni inerenti alle spese per la crescita, per il mantenimento e per l’educazione, anche non formale, dei figli”.

Auspichiamo che anche le suddette nuove agevolazioni transitino all’interno di una specifica piattaforma che sia in grado di garantire il massimo della trasparenza e della tracciabilità. In questo modo si potrebbe superare il problema dell’attesa della liquidazione tramite il modello di denuncia annuale, anticipando di fatto il beneficio su base mensile.

- Comma 2, Lettera c): “Prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l’intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza

dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia, nonché mediante l'introduzione di servizi di supporto presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni”.

Nel richiamato comma si fa esplicito riferimento all'attività di assistenza domiciliare dei figli, ovvero alla figura delle baby sitter disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale del settore domestico che Assindatcolf, aderente alla federazione Fidaldo, ha recentemente rinnovato (8 settembre 2020 u.s.), prevedendo anche importanti novità per la sopracitata figura professionale: oltre ad un unico inquadramento (livello Bs), anche una specifica indennità in caso di assistenza a bambini minori di 6 anni.

Per quanto necessario, riteniamo che tale contributo, così come indicato nel DdL, sia perfettibile: a nostro avviso dovrebbe essere svincolato dal contributo per il pagamento dei servizi per l'infanzia, poiché trattasi di una modalità di assistenza non sostitutiva ma integrativa. Chi manda a scuola i figli non è detto, infatti, che non abbia comunque bisogno di ricorrere ad una baby sitter per coprire gli orari extra scolastici, soprattutto nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori a tempo pieno. A questo proposito la famiglia avrebbe bisogno di assumere una baby sitter per almeno 15 ore alla settimana, ovvero per 3 ore giornaliere per 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì), con un costo mensile di circa 624 euro, che diventerebbero annualmente oltre 7.337 euro. Maggiore la spesa nel caso in cui la famiglia ricorra alla baby sitter in sostituzione ai servizi scolastici per l'infanzia: in siffatta ipotesi l'orario minimo ammonterebbe a 40 ore alla settimana, con un costo mensile di circa 1.137 euro, che diventerebbero oltre 18 mila euro all'anno. Da quanto sopra esposto appare, dunque, evidente come prevedere un unico contributo, per quanto di per sé un fatto positivo, sarebbe però insufficiente a soddisfare le reali esigenze di assistenza.

Riteniamo, infine, necessario che si chiarisca che all'interno dei “servizi di supporto presso le

rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni”, rientri anche l’assunzione diretta da parte della famiglia di una baby-sitter.

- Comma 2, Lettera d): “Prevedere misure di sostegno alle famiglie per le spese per i figli affetti da patologie fisiche e non fisiche, comprese la diagnosi e la cura di disturbi specifici dell’apprendimento, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado”.
Relativamente al citato passaggio, riteniamo che debba essere esplicitato in modo inequivocabile che tra le spese sostenute per i figli affetti da patologie siano da contemplare anche quelle che riguardano la nuova figura introdotta dal rinnovo del CCNL, la cui professionalità è così descritta: (...) *“Assistente familiare educatore formato. Lavoratore che, nell’ambito di progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti individuati dal datore di lavoro, attua specifici interventi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali”*.
- Comma 2, Lettera i): Relativamente a questo punto ribadiamo quanto già detto per il punto a) dello stesso comma.

Articolo n° 4 “Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali e di paternità”

- Comma 2, lettera b) “Prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell’anno, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli”.

Nell’atipicità del rapporto di lavoro domestico, in cui la famiglia è al contempo sia fruitore di un servizio di welfare indispensabile, che datore di lavoro, non possiamo non sottolineare le ricadute negative che questa previsione potrebbe generare sulla famiglia, talvolta creando

ostacoli insormontabili. Già normalmente per ogni lavoratore domestico che si assenta dal lavoro, soprattutto quando dedicato all'assistenza di persone non autosufficienti, la famiglia entra in crisi non potendo in nessun modo ignorare il bisogno. Riteniamo, dunque, necessario prevedere un meccanismo specifico per il comparto che da una parte garantisca il diritto del lavoratore e dall'altro sostenga la famiglia: pensiamo ad un permesso ad hoc "per sostituzione" costruito sulla falsariga di quello che con il sopracitato articolo viene attribuito al lavoratore.

Articolo n° 5 (*Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro*)

- Comma 2, Lettera a): "Prevedere una percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare".

Il sopracitato comma chiama direttamente in causa il comparto domestico e più specificamente le figure di colf, badanti e baby sitter, sempre disciplinate dal Ccnl nazionale del settore, assunte dalle famiglie per la cura della casa e di familiari (figli, genitori o parenti anziani e non autosufficienti per età o per patologia).

A fronte degli elevatissimi costi che le famiglie, che hanno esigenze di questo tipo, sono costrette a sostenere quasi in totale autonomia, (1.455 euro mensili e 16.484 euro annuali per una badante convivente e 1.624 euro mensili e 18.314 euro annuali per una badante non convivente assunta per un minimo di 40 ore la settimana), riteniamo che la strada maestra da perseguire sia quella della deducibilità del costo. Ad oggi, infatti, l'attuale sistema fiscale consente ai datori di lavoro di portare in deduzione solo una minima parte (per un massimo di

1.549,37 euro) dei contributi versati all'Inps nella quota a carico della famiglia. Parziali detrazioni dello stipendio del lavoratore sono consentite solo a chi, con reddito annuo inferiore ai 40 mila euro, abbia assunto un addetto all'assistenza di persona non autosufficiente: in pratica il 19% di 2.100 euro, per un massimo di 399 euro.

Secondo uno studio che nel 2015 abbiamo commissionato al Censis, “Sostenere il welfare familiare”, introducendo la totale deduzione del costo del lavoro domestico (stipendio, Tfr, tredicesima) le famiglie potrebbero risparmiare dai 2 ai 5 mila euro l'anno, attivando al contempo una serie di positivi effetti sull'economia e sull'occupazione: con la creazione di nuovi posti di lavoro e l'emersione di circa 340 mila di quelli irregolari. Una piaga sociale, quella del lavoro 'nero' a cui la recente procedura di regolarizzazione disposta dall'articolo 103 dello D.L. n. 34. ha solo parzialmente dato una risposta: per quanto da noi fortemente voluta, la misura ha avuto il merito di aver fatto emergere solo le posizioni dei cittadini extra comunitari irregolarmente presenti sul territorio italiano e già impiegati nel comparto (l'85% delle 207.542 domande pervenute hanno riguardato il settore domestico). La punta di un 'iceberg' ben più profondo, poiché le stime dell'Istat certificano come in Italia siano impiegati come domestici circa 1,2 milioni di cittadini, lavoratori senza contratto, la maggior parte dei quali italiani o comunitari, quindi senza problemi di documenti.

Infine, prevedere un contributo che sia collegato all'Isee del nucleo familiare significherebbe, a nostro avviso, venir meno al dichiarato intento del Disegno di legge in oggetto, ovvero fornire uno strumento universale alle famiglie, assolutamente da non confondere con le politiche per il contrasto della povertà.

Articolo n°6 “Delega al Governo per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell’autonomia finanziaria dei giovani”.

Comma 2: In relazione alle previsioni ivi contenute, concordiamo non solo per l’esigenza della famiglia, ma anche per l’utilità sociale. Anche in questo caso ribadiamo il concetto che riteniamo doveroso prevedere un meccanismo che garantisca la massima trasparenza. Solo a titolo di esempio, sottolineiamo agli spettabili componenti di questa Commissione come il ‘modello francese’ del Pajemploi sia applicato anche agli studenti Erasmus ai quali, sempre mediante l’utilizzo di una piattaforma *ad hoc*, vengono accreditati i contributi allo studio nel periodo di presenza in Francia, compreso il sostegno alle spese di alloggio che viene riconosciuto con le medesime caratteristiche anche alle giovani coppie residenti.

Conclusioni

Riteniamo che il Governo e le Istituzioni rispondano, almeno in parte, con questo provvedimento ad esigenze primarie della odierna società italiana e, per questo motivo, lo sosteniamo convintamente. Qualsiasi intervento verrà messo in campo potrà ottenere risultati tangibili solo se improntato alla totale trasparenza e tracciabilità, una garanzia che lo Stato deve assicurare ai contribuenti ma anche all'Europa, in vista delle risorse che potranno essere liberate attraverso il *Recovery Fund*, un'occasione senza precedenti, quanto irripetibile, per ammodernare ed efficientare il nostro sistema di welfare e, al contempo, per combattere alcune piaghe sociali che fino ad oggi sono state tollerate per convenienza, a partire dal lavoro irregolare in ambito familiare.

Per invertire questa tendenza è necessario rendere conveniente il lavoro in chiaro. Per quanto deprecabile, spesso la famiglia sceglie, infatti, la strada dell'irregolarità pensando di risparmiare sul costo ma senza considerare l'elevato rischio, anche economico, legato ad una siffatta scelta. È questo il motivo per cui Assindatcolf sostiene l'esigenza di introdurre semplificazioni amministrative e burocratiche ma anche e soprattutto agevolazioni fiscali: tra deducibilità e detraibilità riteniamo tuttavia che debba essere privilegiata la deducibilità senza limiti, l'unico strumento in grado di garantire una redistribuzione di reddito.